



### Sommario

#### IV Informazioni

#### INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2017/C 48/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2017/C 48/02	Adozione della decisione della Commissione relativa alla notifica, da parte della Repubblica di Finlandia, di una modifica del piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali .....	2
2017/C 48/03	Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea .....	2
2017/C 48/04	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] <sup>(1)</sup> .....	3
2017/C 48/05	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicato in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] <sup>(1)</sup> .....	4
2017/C 48/06	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] <sup>(1)</sup> .....	5

2017/C 48/07	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] <sup>(1)</sup> .....	6
2017/C 48/08	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] <sup>(1)</sup> .....	7
2017/C 48/09	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] <sup>(1)</sup> .....	8
2017/C 48/10	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] <sup>(1)</sup> .....	9

---

## V Avvisi

### PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

#### **Commissione europea**

2017/C 48/11	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping .....	10
--------------	---	----

### PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

#### **Commissione europea**

2017/C 48/12	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8375 — H.I.G. Capital/Infinitate) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	11
--------------	---	----

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## IV

(Informazioni)

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

14 febbraio 2017

(2017/C 48/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0623	CAD	dollari canadesi	1,3842
JPY	yen giapponesi	120,43	HKD	dollari di Hong Kong	8,2422
DKK	corone danesi	7,4359	NZD	dollari neozelandesi	1,4780
GBP	sterline inglesi	0,85098	SGD	dollari di Singapore	1,5044
SEK	corone svedesi	9,4653	KRW	won sudcoreani	1 207,63
CHF	franchi svizzeri	1,0659	ZAR	rand sudafricani	13,9140
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,2902
NOK	corone norvegesi	8,8790	HRK	kuna croata	7,4537
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 138,08
CZK	corone ceche	27,021	MYR	ringgit malese	4,7263
HUF	fiorini ungheresi	308,13	PHP	peso filippino	52,952
PLN	zloty polacchi	4,3012	RUB	rublo russo	60,9409
RON	leu rumeni	4,5051	THB	baht thailandese	37,154
TRY	lire turche	3,8780	BRL	real brasiliano	3,2881
AUD	dollari australiani	1,3813	MXN	peso messicano	21,4981
			INR	rupia indiana	70,9755

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Adozione della decisione della Commissione relativa alla notifica, da parte della Repubblica di Finlandia, di una modifica del piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali**

(2017/C 48/02)

Il 30 giugno 2016 la Commissione ha adottato la decisione C(2016) 3942 della Commissione relativa alla notifica, da parte della Repubblica di Finlandia, di una modifica del piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali <sup>(1)</sup>.

Il documento, in inglese, è disponibile su Internet al seguente indirizzo: <https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee>

---

<sup>(1)</sup> GUL 334 del 17.12.2010, pag. 17.

---

**Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea**

(2017/C 48/03)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(1)</sup>, le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea sono così modificate <sup>(2)</sup>:

a pagina 106, la nota esplicativa per le sottovoci della NC **«da 2309 10 11 a 2309 10 90 Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto»** è sostituita da quanto segue:

«Queste sottovoci comprendono articoli da rosicchiare per cani, presentati in varie forme (nodi, bastoncini ecc.) e fatti di pelle con l'aggiunta di altre sostanze (come amido, zucchero o carne secca). Sono tuttavia esclusi i prodotti fatti al 100 % di pelle che non hanno subito altre preparazioni per l'alimentazione degli animali (voce 4205).»

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.

**Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)**

[pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(1)</sup>]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 48/04)

**Decisioni di rilascio di un'autorizzazione**

Riferimento della decisione <sup>(1)</sup>	Data della decisione	Denominazione della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero di autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2017) 649	8 febbraio 2017	Tricloroetilene N. CE 201-167-4 N. CAS 79-01-6	Grupa Azoty SA, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, Polonia.	REACH/17/2/0	Uso del tricloroetilene a fini industriali come coadiuvante chimico nella purificazione del caprolattame	21 aprile 2028	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

<sup>(1)</sup> La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: [http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about\\_it](http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it)

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

**Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)**

[pubblicato in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(1)</sup>]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 48/05)

**Decisioni di rilascio di un'autorizzazione**

Riferimento della decisione <sup>(1)</sup>	Data della decisione	Denominazione della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero dell'autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2017) 651	8 febbraio 2017	Tricloroetilene N. CE 201-167-4 N. CAS 79-01-6	Chimcomplex SA Borzesti, 3 Industriilor Street, 601124, Onesti, Bacau, Romania	REACH/16/9/0	Uso industriale del tricloroetilene come solvente con funzione di agente sgrassante nei sistemi chiusi	21 febbraio 2019	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e per l'ambiente, e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

<sup>(1)</sup> La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about\\_it](http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it)

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

**Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)**

[pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(1)</sup>]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 48/06)

**Decisioni di rilascio di un'autorizzazione**

Riferimento della decisione <sup>(1)</sup>	Data della decisione	Denominazione della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero dell'autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2017) 658	8 febbraio 2017	Tricloroetilene N. CE 201-167-4 N. CAS 79-01-6	Richard Geiss GmbH, Lueßhof 100, 89362 Offingen, Bayern, Germania	REACH/2017/1/0 REACH/2017/1/1	Uso del tricloroetilene nella formulazione Uso del tricloroetilene nell'imballaggio	21 aprile 2028	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

<sup>(1)</sup> La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about\\_it](http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it)

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

**Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)**

[pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(1)</sup>]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 48/07)

**Decisioni di rilascio di un'autorizzazione**

Riferimento della decisione <sup>(1)</sup>	Data della decisione	Denominazione della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero dell'autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2017) 660	8 febbraio 2017	Tricloroetilene N. CE 201-167-4 N. CAS 79-01-6	Spolana a.s., Ul. Práce 657, 277 11 Neratovice, Repubblica ceca	REACH/17/3/0	Uso come solvente di estrazione nella produzione del caprolattame	21 aprile 2020	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e per l'ambiente, e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

<sup>(1)</sup> La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo [http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about\\_it](http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it)

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.



**Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)**

[pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(1)</sup>]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 48/08)

**Decisioni di rilascio di un'autorizzazione**

Riferimento della decisione <sup>(1)</sup>	Data della decisione	Denominazione della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero di autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2017) 661	8 febbraio 2017	Dicromato di sodio N. CE: 234-190-3, n. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9	Boliden Mineral AB, Rönnskärsverken, 932 81, Skelleftehamn, Svezia	REACH/17/4/0	Uso del dicromato di sodio nella separazione di piombo e rame nei concentratori per il trattamento di minerali solforati complessi	21 settembre 2024	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità economica.

<sup>(1)</sup> La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: [http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about\\_it](http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it)

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

**Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)**

[pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(1)</sup>]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 48/09)

**Decisioni di rilascio di un'autorizzazione**

Riferimento della decisione <sup>(1)</sup>	Data della decisione	Denominazione della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero di autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2017) 663	8 febbraio 2017	Triossido di cromo N. CE: 215-607-8, n. CAS: 1333-82-0	Grohe AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Germania	REACH/17/5/0  REACH/17/5/1	Uso nella galvanoplastica di diversi tipi di sostrati al fine di ottenere una superficie di elevata durabilità e resistenza, lucida (brillante) o opaca (galvanoplastica funzionale a carattere decorativo)  Uso nella fase di pretrattamento (incisione) nel processo di galvanoplastica	21 settembre 2029  21 settembre 2027	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e per l'ambiente, e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

<sup>(1)</sup> La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: [http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about\\_it](http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it)

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

**Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)**

[pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(1)</sup>]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 48/10)

**Decisioni di rilascio di un'autorizzazione**

Riferimento della decisione <sup>(1)</sup>	Data della decisione	Denominazione della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero di autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2017) 665	8 febbraio 2017	Cromato di sodio N. CE: 231-889-5, n. CAS: 7775-11-3	Dometic GmbH, In der Steinwiese 16, 57074 Siegen, Germania	REACH/17/7/0	Uso del cromato di sodio come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio in frigoriferi ad assorbimento fino allo 0,75 % in peso (Cr(VI)+) nella soluzione di raffreddamento. Si intende compreso l'uso nei «prodotti con generatore a bassa temperatura» (minibar).	31 dicembre 2019	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e per l'ambiente, e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.
			Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt., Necső telep 1, 5100 Jászberény, Ungheria	REACH/17/7/1			
			Dometic GmbH, In der Steinwiese 16, 57074 Siegen, Germania	REACH/17/7/2			
			Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt., Necső telep 1, 5100 Jászberény, Ungheria	REACH/17/7/3	Uso del cromato di sodio come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio in frigoriferi ad assorbimento fino allo 0,75 % in peso (Cr(VI)+) nella soluzione di raffreddamento. Si intende compreso l'uso nei «prodotti con generatore ad alta temperatura» (refrigeratori per veicoli da diporto e attrezzature mediche della catena del freddo).	21 settembre 2029	

<sup>(1)</sup> La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: [http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about\\_it](http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it)

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

## V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA  
COMMERCIALE COMUNE

## COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping**

(2017/C 48/11)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

**2. Procedura**

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

**3. Termine**

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles <sup>(2)</sup> in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea.

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza <sup>(1)</sup>
Radiatori in alluminio	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2012 del Consiglio, del 29 ottobre 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 1).	10.11.2017

<sup>(1)</sup> La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.8375 — H.I.G. Capital/Infinigate)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
(2017/C 48/12)

1. In data 7 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione H.I.G. Capital L.L.C. («H.I.G. Capital», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa Infinigate Holding AG («Infinigate», Svizzera) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - HIG Capital: investimenti in private equity e in attivi,
  - Infinigate: holding del gruppo Infinigate, che opera nella distribuzione all'ingrosso di prodotti informatici di sicurezza quali firewall, gateway VPN, sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni e soluzioni di crittografia, protezione dai virus e sicurezza delle e-mail e dei contenuti.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8375 — H.I.G. Capital/Infinigate, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.





ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**